

REGOLAMENTO BYOD

PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA
APPROVATO IN SEDE DI CONSIGLIO D'ISTITUTO
CON DELIBERA N. 17 del 19/01/2022

Articolo 1

La diffusione delle tecnologie informatiche in tutti i settori della società fornisce straordinarie opportunità che bisogna saper cogliere, soprattutto in questo difficile momento, dove l'evoluzione della pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita.

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale in cui si legge testualmente *“La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”* e dal Piano scuola 2020-2021, il nostro Istituto Comprensivo intende favorire l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica quotidiana garantendone la sicurezza. È altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni a una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete.

Articolo 2

Definizione

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo), si intende un'innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti ed ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli per scopi didattici.

Articolo 3

Dispositivi ammessi

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, e- reader.

Lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare, se disponibile, la dotazione di tablet della scuola.

Articolo 4

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

E' consentito a tutto il personale educativo della scuola primaria e secondaria di primo grado di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche

classi.

Si individuano negli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado i destinatari del presente regolamento.

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, previa delibera del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Classe, sono autorizzati ad utilizzare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico utilizzando la connessione dati della scuola (vedi art.8).

I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici, ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita dell'insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per altre attività durante l'orario scolastico.

Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (eBook) dei libri di testo, utilizzabili in modalità offline.

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe.

Articolo 5

Responsabilità individuale

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, dei siti visitati e delle ricerche effettuate.

Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.

Gli insegnanti che avranno cura di vigilare sul corretto uso del dispositivo in classe sono sollevati da ogni responsabilità inerente eventuali abusi o operazioni non autorizzate da parte degli allievi durante l'attività didattica.

Articolo 6

Limitazioni d'uso

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per

un utilizzo esclusivamente didattico.

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera non espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione interni all'I.C.

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate al fine di consentire la condivisione delle esperienze didattiche, di raccogliere e archiviare i materiali prodotti.

Non è consentito l'uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online ed offline. L'uso di Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo.

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del dispositivo in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione: pause o ricreazione, intervallo.

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:

- a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula.

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatterie portatili e powerbank.

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome.

Articolo 7

Condivisione di file e gestione dei software

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 8

Connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita. Tuttavia, in considerazione degli obiettivi e dei metodi previsti dal progetto, il Dirigente Scolastico autorizza la classe aderente alle attività in essere alla connessione

fornita dalla rete Wi-Fi d'istituto.

Previa disponibilità tecnica, i dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione potranno essere accreditati nel server dal tecnico informatico dell'Istituto. Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi e la tracciabilità delle eventuali operazioni non autorizzate. Agli studenti dell'IC potrà essere fornita contestualmente la password per la rete Wi-Fi a loro dedicata: è proibito, pena responsabilità disciplinari, comunicarla a chiunque altro (compagni di altre classi e personale docente o non docente).

Parimenti, agli studenti è proibito accedere all'altra rete WiFi dedicata al personale. Fermo restando che la password di accesso a tale rete è riservata al solo personale autorizzato e la sua diffusione non è autorizzata per alcun motivo, i docenti avranno cura di inserire personalmente la password qualora non sia realizzabile quanto indicato al paragrafo precedente.

Non è inoltre consentito:

- a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- b. scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- c. giocare sul dispositivo, in rete o offline (se non come parte di una lezione).

Articolo 9

Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali.

Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

Articolo 10

Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.

La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui o ogni altra questione legata a bullismo, ecc. In tal caso verrà data tempestiva informazione alla famiglia.

Articolo 11

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo personale degli studenti, comporta responsabilità personali.

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'I.C., agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola.

Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività con eventuali ricadute sulla valutazione della stessa, nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e saranno incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale o anomalie nella Rete all'insegnante.

Qualora un dispositivo venga confiscato, sarà posto in custodia nella cassaforte collocata negli uffici della Dirigenza la quale restituirà il medesimo ai genitori in seguito a comunicazione.

Articolo 12

Compiti dell'insegnante

L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di promuovere le condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi.

L'uso dei dispositivi in aula, sarà promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.

Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il diario e l'agenda del registro elettronico, di norma con qualche giorno di preavviso. In tal modo anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell'attività.

Articolo 13

Compito dell'Istituto

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.

L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di dispositivi adatti allo scopo (firewall, parental control, ecc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 14

NORME SPECIFICHE PER I DISPOSITIVI DIGITALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (tablet, LIM) è autorizzato dal Dirigente Scolastico.
2. Il docente che intende usufruire dei tablet con la propria classe assegna il tablet all'alunno utilizzatore e compila il registro preposto dove indica la classe utilizzatrice, il tablet assegnato ad ogni singolo alunno, la materia trattata, l'ora di utilizzo, la segnalazione di eventuali problemi o danni verificatisi durante l'utilizzo.
3. L'alunno utilizzatore è tenuto al corretto utilizzo del dispositivo, secondo il buon senso e le indicazioni del docente.
4. Il docente è tenuto al controllo della funzionalità dei dispositivi all'atto della riconsegna e alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti.

Articolo 15

Collaborazione delle famiglie

Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.